



Conseil de la Vallée
Consiglio regionale
della Valle d'Aosta

Piano della performance 2021/2023

INDICE

1. INTRODUZIONE	pag. 4
1.1 Presentazione del piano della performance	pag. 5
1.2 Quadro normativo di riferimento	pag. 6
1.3 Sistema di valutazione della performance	pag. 9
2. IL CONSIGLIO REGIONALE	pag. 12
2.1 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli stakeholders esterni - chi siamo - cosa facciamo - come operiamo	pag. 13
2.1.1. Analisi swot del contesto	pag. 16
2.1.2. Struttura organizzativa del Consiglio regionale	pag. 18
2.2 Organismi autonomi	pag. 24
2.3 Risorse umane	pag. 26
2.3.1 Benessere organizzativo	pag. 28
2.3.2 Pola	pag. 29
2.4 Risorse finanziarie	pag. 30
2.5 Risorse strumentali	pag. 38
3. MANDATO ISTITUZIONALE, MISSION, VISION E VALORI	pag. 40
3.1 Mandato istituzionale	pag. 41

INDICE

<i>3.1.1 Funzione legislativa</i>	pag. 42
<i>3.1.2 Funzioni costituzionali</i>	pag. 46
<i>3.1.3 Funzioni amministrative</i>	pag. 47
<i>3.1.4 Funzione politica</i>	pag. 48
<i>3.1.5 Funzioni ispettive e di indirizzo politico</i>	pag. 49
<i>3.1.6 Esame delle petizioni</i>	pag. 52
<i>3.1.7 Autonomia funzionale e contabile</i>	pag. 52
3.2 Vision, Mission e valori	pag. 54
4. ALBERO DELLA PERFORMANCE	pag. 58
4.1 Mission e aree strategiche	pag. 60
4.2 Aree strategiche e obiettivi strategici	pag. 61
4.3 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi anno 2021	pag. 65
4.4 Performance, programmazione economico-finanziaria, promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione	pag. 66
4.5 Il portafoglio dei servizi	pag. 69

1. INTRODUZIONE

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante disposizioni finalizzate all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, introduce un **sistema di misurazione e valutazione della performance** volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Al concetto di valutazione della Performance dell'ente pubblico il legislatore nazionale ha pertanto affiancato il fondamentale principio di **trasparenza**, intesa come accessibilità totale, quale presupposto, nonché al contempo mezzo, per l'attuazione di un controllo esterno sull'operato degli enti pubblici. Tale controllo è infatti volto, sia ad una valutazione del servizio reso in termini di efficienza e merito, sia ad una valutazione dell'integrità dell'ente in termini di adozione di tutte le misure necessarie per la **prevenzione dei fenomeni di corruzione** ed illegalità nell'azione amministrativa.

4

Trasparenza, performance e prevenzione della corruzione sono pertanto strettamente connessi tra loro e concorrono tutti alla creazione di un'amministrazione pubblica il cui agire sia interamente conoscibile al cittadino e pertanto dallo stesso sottoposto a valutazione.



1.1 Presentazione del piano della performance

Il **Piano della performance** è un documento programmatico triennale che si inserisce nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni introdotto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e fornisce il quadro della gestione delle attività proprie dell'Istituzione, ovvero misura la sua capacità di attuare la propria Mission.

Tale **Mission**, che si declina nell'ambito del più ampio mandato istituzionale tipico dell'assemblea legislativa regionale, viene rappresentata e sviluppata attraverso l'individuazione di concreti obiettivi, strategici ed operativi, il cui raggiungimento diviene oggetto di una valutazione che riguarda non solo il profilo organizzativo nel suo complesso, ma anche, nell'ottica di valorizzazione del comportamento dei singoli lavoratori, quello individuale.

In particolare, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, nell'ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa, ha provveduto a definire un **sistema di valutazione** della performance che tenga conto della peculiare attività di supporto svolta dalla propria struttura amministrativa nei confronti dell'Assemblea legislativa, le cui caratteristiche, così come per le Camere del Parlamento, non sono equiparabili alle strutture funzionali di altre pubbliche amministrazioni.

Si tratta, infatti, di una **performance** prevalentemente **di servizio** nei confronti dei Consiglieri e dell'Assemblea legislativa, la cui intera struttura amministrativa ha e deve avere quale fine ultimo quello di gestire nel modo più efficiente possibile i diversi momenti istituzionali che scandiscono i tempi e caratterizzano l'attività tipica del legislatore regionale.

1.2 Quadro normativo di riferimento

DISCIPLINA NAZIONALE

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Introduce un sistema di misurazione e valutazione della performance volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e di risorse impiegate per il loro perseguimento.

Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Prevede a carico delle pubbliche amministrazioni l'adozione di un piano triennale di prevenzione della corruzione che individui le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e preveda in tali casi una serie di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, di monitoraggio dei tempi per la conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa entrano in contatto, anche individuando specifici obblighi di trasparenza, ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

DISCIPLINA REGIONALE

Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, recante la nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.

Recepisce al Capo IV, "Trasparenza e valutazione della performance", le regole dettate dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Prevede che spetta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni previste dal capo IV della l.r. 22/2010.

Contratto collettivo decentrato dell'Amministrazione regionale in data 20 ottobre 2016, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 129 del 7 dicembre 2016.

Definisce i criteri generali relativi al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale della Regione Valle d'Aosta,

Quadro normativo di riferimento

DISCIPLINA NAZIONALE

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»

Unifica e integra la disciplina in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 35, della legge 190/2012, ribadendo l'obbligo per gli enti pubblici di adozione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici).

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

DISCIPLINA REGIONALE

Il nuovo Sistema di valutazione della performance, che costituisce parte integrante del presente Piano, sostituisce il precedente Sistema di valutazione, definito dal contratto collettivo decentrato dell'Amministrazione regionale in data 11 maggio 2012 (e approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 76/2012) apportando alcune modifiche a correttivo delle criticità evidenziatesi in fase di applicazione del Sistema precedente.

Con **deliberazione n. 116/2016 l'Ufficio di Presidenza ha provveduto** come previsto dal nuovo Sistema della performance, al punto 4.1. «Definizione e calcolo del punteggio di risultato», a **definire i pesi attribuiti alle componenti α (punteggio obiettivi individuali e/o di struttura) e β (punteggio comportamenti organizzativi).**

"Piano triennale (2020-2022) di prevenzione della corruzione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta" contenente anche l'aggiornamento del "Programma triennale (2020-2022) per la trasparenza e l'integrità del Consiglio regionale della Valle d'Aosta", approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 7 del 22 gennaio 2020

Quadro normativo di riferimento

DISCIPLINA NAZIONALE

DISCIPLINA REGIONALE

D.Lgs. 74/2017. Trascorsi otto anni dalla sua emanazione, la Legge sulla performance è stata modificata con il D.Lgs. 74/2017, che ha rafforzato l'enfasi sull'ascolto dell'utenza e, più in generale, sulla valutazione delle performance organizzative.

1.3 Il Sistema di valutazione della performance

L'art. 31 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale) ha previsto che, al fine di valutare la performance organizzativa ed individuale, **gli enti del Comparto unico regionale adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e valutazione**, nel rispetto delle relazioni sindacali ove previste dal contratto collettivo regionale di lavoro. Il sistema di misurazione e valutazione della performance individua le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

La legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), ed in particolare il suo articolo 15, **prevede che l'Ufficio di Presidenza garantisca**, in attuazione dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità della gestione e al fine di promuovere l'efficienza dell'impiego delle risorse e la valorizzazione delle competenze del personale, **l'introduzione di un idoneo sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, e che spetta allo stesso Ufficio di Presidenza la definizione del sistema** di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni previste dal capo IV della l.r. 22/2010.

Con deliberazione n. 129 del 7 dicembre 2016 l'Ufficio di Presidenza ha approvato l'Accordo per la definizione del contratto collettivo decentrato dell'amministrazione regionale per la definizione dei criteri generali relativi al **sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale della Regione**.

Tale sistema, che costituisce parte integrante del presente Piano, prevede che la misurazione e la valutazione della performance riguardi l'andamento sia della performance della struttura organizzativa sia della performance individuale e comprende quindi, sia il grado di raggiungimento degli obiettivi di struttura e individuali, sia il grado di adozione di determinati comportamenti organizzativi.

Il Sistema di valutazione della performance

Il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato prevede la possibilità di assegnare obiettivi individuali (assegnati ad una singola persona), obiettivi di struttura (assegnati ad una struttura organizzativa, prevedendo il coinvolgimento sia della dirigenza sia del personale delle categorie) e obiettivi trasversali (assegnati a più strutture organizzative), al fine di favorire una maggiore condivisione con il personale degli obiettivi assegnati e una compartecipazione delle categorie al raggiungimento degli obiettivi della dirigenza, nonché al fine di privilegiare i processi di miglioramento in termini qualitativi delle prestazioni e incentivare la premialità e l'interazione tra strutture organizzative.

Con riferimento al processo di definizione degli obiettivi dirigenziali, anche alla luce delle regole introdotte dal nuovo Sistema di valutazione, il Segretario generale, trasmette ai dirigenti di secondo livello le priorità individuate dall'organo di direzione politico-amministrativa e, entro il **15 settembre** di ogni anno, avvia il processo di definizione degli obiettivi del Consiglio regionale, sulla base delle aree strategiche definite dall'organo politico-amministrativo in funzione del programma di legislatura. Entro il **15 ottobre** di ogni anno devono essere presentate al Segretario generale e alla Commissione indipendente di valutazione **le proposte di obiettivi dirigenziali per l'anno successivo contenenti:**

- a. gli obiettivi (di struttura e/o individuali);
- b. la proposta di peso da attribuire a ciascun obiettivo;
- c. le finalità degli obiettivi;
- d. gli indicatori connessi agli obiettivi e i valori soglia (100% obiettivo pienamente raggiunto; 60% obiettivo parzialmente raggiunto, 0% obiettivo non raggiunto);
- e. il programma per la realizzazione di ciascun obiettivo, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle iniziative da porre in essere e il relativo cronoprogramma;
- f. le unità operative a cui attribuire la realizzazione degli obiettivi.

Il Sistema di valutazione della performance

Il Segretario generale e la Commissione di valutazione della performance procedono alla verifica: della significatività degli obiettivi proposti; del rispetto dei criteri di rilevanza, misurabilità, controllabilità e chiarezza del limite temporale degli obiettivi; della congruità della proposta di peso degli obiettivi; dei requisiti degli indicatori e dei valori soglia e all'individuazione di eventuali obiettivi trasversali, ovvero di obiettivi che abbiano implicazioni sulle attività svolte da più unità organizzative.

A seguito delle verifiche di cui sopra il Segretario generale comunica agli interessati eventuali variazioni, adeguamenti e osservazioni. I dirigenti, preso atto di quanto comunicato, adeguano le rispettive proposte nei tempi indicati.

Al termine del processo di definizione degli obiettivi l'organo di direzione politico-amministrativa procede all'approvazione e all'assegnazione degli stessi ai dirigenti per l'anno successivo e ne dà conto nel piano triennale della performance.

Gli obiettivi sono assegnati con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e hanno durata massima annuale.

Ogni dirigente rendiconta l'attività svolta per il perseguimento degli obiettivi assegnati fornendo alla Commissione indipendente di valutazione tutti gli elementi necessari per poterne verificare il grado di raggiungimento.

La **valutazione del personale dirigenziale** è disposta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta della Commissione di valutazione, sentito il Presidente del Consiglio regionale per la valutazione del Segretario generale e sentito il Segretario generale per la valutazione dei dirigenti di secondo livello.

La **valutazione del personale delle categorie** è effettuata dal dirigente della struttura organizzativa di appartenenza.


Il processo di valutazione è ultimato entro il mese di **maggio**. La **valutazione**, espressa in centesimi, **è effettuata** attribuendo pesi diversi, per i dirigenti e per il personale delle categorie, al punteggio relativo al raggiungimento degli obiettivi di struttura e/o individuali(α) e al punteggio relativo ai comportamenti organizzativi (β), **secondo la seguente formula definita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n 116 del 15 novembre 2016:**

- **punteggio totale individuale dirigenza = (α . 70%)+(β . 30%);**
- **punteggio totale individuale categorie=(α . 50%)+(β . 50%).**

L'erogazione del compenso incentivante è effettuata in funzione di fasce determinate dal punteggio ottenuto nella valutazione.

2. IL CONSIGLIO REGIONALE

2.1 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli stakeholders esterni



2. IL CONSIGLIO REGIONALE

2.1 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli stakeholders esterni

CHI SIAMO

Il **Consiglio regionale della Valle d'Aosta** è composto da **35 consiglieri**, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto, come previsto dall'**articolo 16 dello Statuto speciale** e dalla **l.r. n. 3/1993** (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta). E' eletto per cinque anni, decorrenti dalla data delle elezioni, e lo stesso elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e le Commissioni, in conformità al regolamento interno.

Il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo della Regione, la cui principale **funzione**, affidatagli dall'articolo 26 dello Statuto speciale, è quella **legislativa**, cioè l'approvazione delle leggi.

Il procedimento legislativo si articola in una serie predeterminata e coordinata di atti all'interno dei quali la partecipazione del cittadino assume caratteristiche differenti: dalla **partecipazione diretta**, attraverso la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare, di referendum propositivo o abrogativo, alla **partecipazione indiretta** attraverso i portatori di interessi esterni in grado di influenzare l'azione dei rappresentanti eletti nel Consiglio regionale, anche attraverso l'audizione nelle commissioni consiliari permanenti.

Si rinvia per un approfondimento delle **informazioni di interesse per i cittadini** ai paragrafi da **3.1.1 a 3.1.6**, nei quali sono riportate, nel dettaglio, l'insieme delle funzioni attribuite al Consiglio regionale, che ne caratterizzano il mandato istituzionale.

Tra queste si segnala, per quanto di interesse per gli stakeholders esterni, oltre a quanto sopra evidenziato in tema di iniziativa legislativa, l'esame delle **petizioni**, cioè di quegli atti attraverso i quali i cittadini possono portare a conoscenza del Consiglio situazioni ed esigenze particolari, affinché lo stesso le esamini e vi provveda attraverso l'adozione di appositi atti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

COSA FACCIAMO

Le strutture amministrative del Consiglio regionale, che fanno capo alla Segreteria generale, erogano principalmente **servizi agli organi del Consiglio**: Presidente del Consiglio, componenti dell'Ufficio di Presidenza, Presidenti delle Commissioni consiliari, Conferenza dei Capigruppo, singoli consiglieri, gruppi consiliari.

Di seguito al **paragrafo 4.5** sono elencati i principali servizi offerti dalla struttura amministrazione all'Istituzione.

Tra i **servizi** più significativi **resi** dalle strutture amministrative del Consiglio regionale **alla collettività regionale** vi sono quelli di **contenuto informativo** riguardanti i procedimenti legislativi e, più in generale, i processi decisionali in itinere presso le commissioni consiliari e l'Aula. Tali servizi sono rivolti principalmente ai portatori di interessi sociali ed economici (associazioni imprenditoriali e professionali, sindacati, ecc.) che partecipano ai processi di formazione delle politiche pubbliche regionali.

La **trasparenza** e l'**accesso** alle informazioni relative a tali processi è garantita anche dalla loro pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio, nonché dalla possibilità di seguire in diretta, sul sito istituzionale stesso (ovvero su you tube e sul canale televisivo TV Vallée) i lavori del Consiglio regionale.

Il cittadino dispone, inoltre, nei confronti delle informazioni non oggetto di obbligo di pubblicazione, dello strumento dell'**accesso civico generalizzato**, introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Servizi diretti al cittadino sono poi quelli svolti dagli organismi autonomi incardinati presso il Consiglio regionale: Il Difensore civico e Il Co.Re.Com.

Quanto al primo tipo di attività sono individuabili quali **stakeholders interni** i consiglieri regionali, primi titolari dell'iniziativa legislativa e fruitori diretti dell'attività di supporto, istruttoria e consulenza svolta dagli uffici del Consiglio.

Il secondo tipo di attività ha invece come **stakeholders esterni** i cittadini della Regione Valle d'Aosta, sia in forma singola sia in forma associata, destinatari dell'attività legislativa regionale ma anche, sempre di più, promotori della stessa.

IL CONSIGLIO REGIONALE

COME OPERIAMO

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, al pari delle analoghe istituzioni parlamentari, è dotato di un apparato tecnico burocratico destinato a fornire all'Assemblea nel suo complesso l'assistenza necessaria al compimento delle funzioni ad essa spettanti.

Nell'ambito dell'autonomia funzionale e contabile del Consiglio, l'Ufficio di Presidenza provvede all'organizzazione del personale necessario all'espletamento dell'attività consiliare. Infatti, le competenze in materia di personale, attribuite al Presidente della Regione e alla Giunta regionale dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, relativa all'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta, sono esercitate, nell'ambito del Consiglio, dal Presidente del Consiglio e dall'Ufficio di Presidenza.

Spetta in particolare all'Ufficio di Presidenza stabilire **l'articolazione delle strutture organizzative del Consiglio** e la ripartizione delle risorse umane da assegnare a ciascuna di esse, nonché la definizione delle materie di competenza di ogni struttura. Il personale del Consiglio è inquadrato, nell'ambito del ruolo unico del personale dell'amministrazione regionale, nell'organico del Consiglio regionale. Tra le strutture del Consiglio e della Giunta la mobilità del personale è attuata d'intesa tra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

L'Ufficio di Presidenza ha definito con propria deliberazione n. 127/18 del 24 agosto 2018 l'articolazione delle strutture organizzative del Consiglio, confermata con deliberazione n. 101/20 del 1° dicembre 2020, ad eccezione della soppressione della struttura di dirigente collaboratore.

Sono riportate, di seguito, in dettaglio, le informazioni relative all'**organigramma** del Consiglio regionale e alle **principali competenze** delle strutture amministrative che lo compongono, aggiornate alla data di approvazione del presente Piano.

IL CONSIGLIO REGIONALE

2.1.1. Analisi swot del contesto

La soddisfazione dei bisogni della collettività valdostana costituisce la chiave di volta delle politiche regionali. Per la migliore definizione degli obiettivi occorre svolgere un'accurata analisi del contesto interno ed esterno in cui l'amministrazione opera, in modo da determinare – rispetto al perimetro effettivo dell'azione pubblica – i traguardi possibili in presenza di significativi vincoli di contesto. Infatti, gli indirizzi politico-programmatici generali impartiti all'amministrazione, che rappresentano la matrice di riferimento per gli interventi, devono essere opportunamente esplicitati in termini operativi, in modo da essere in condizione di verificare gli esiti delle politiche regionali.

Il ricorso all'analisi S.W.O.T. del contesto consente di individuare in forma schematica i punti di forza (Strengths), i punti deboli (Weaknesses), le opportunità (opportunities) e le minacce (Threats) che caratterizzano il quadro generale di riferimento, in relazione al contesto interno e a quello esterno, dell'azione del Consiglio regionale.

PUNTI DI FORZA

- Specializzazione delle strutture organizzative a supporto dell'attività dell'Istituzione, capacità di differenziazione dei servizi offerti in risposta alle richieste dei consiglieri regionali, delle commissioni consiliari e dell'Assemblea legislativa

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Esposizione delle strutture organizzative a connotazioni di parzialità derivanti dall'adeguamento delle stesse ai servizi e alle richieste dei consiglieri regionali legate a contingenze di ordine politico


OPPORTUNITA'

- Introduzione nelle leggi di specifici riferimenti ad attività di controllo e valutazione delle politiche («clausole valutative») in funzione di rendicontazione dell'attività istituzionale ai cittadini
- Miglioramento della percezione complessiva dell'Istituzione, riqualificandone l'immagine attraverso i canali di informazione (web e social), le iniziative di promozione della conoscenza dell'ente (Portes Ouvertes), gli eventi di promozione culturale e sociale, con l'obiettivo di diffondere il senso di appartenenza e di comunità

RISCHI

- Forti influenze di alcuni portatori di interesse che possono condizionare i contenuti del prodotto legislativo a discapito del perseguimento di interessi generali della comunità nel suo complesso
- Mancanza di circolarità della comunicazione, autoreferenzialità dell'ente, diffidenza dei cittadini e degli stakeholders

2.1.2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE



PRINCIPALI COMPETENZE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DIRIGENZIALI

Segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale:

Funzioni:

- prepara i contatti del Presidente con uffici, enti, organismi e cittadini, anche per la partecipazione a commissioni, comitati, gruppi di lavoro nonché a manifestazioni per le quali sia previsto il suo intervento;
- svolge funzioni di pubbliche relazioni;
- tiene l'agenda degli impegni e provvede al disbrigo della corrispondenza riservata.

Ufficio Stampa:

Capo Ufficio Stampa

Funzioni:

- cura l'informazione giornalistica ai mezzi di comunicazione di massa, mediante stampa, audiovisivi e strumenti telematici, anche attraverso la realizzazione di produzioni a carattere multimediale;
- provvede alla diffusione delle informazioni sulle attività degli organi interni del Consiglio regionale;
- promuove conoscenze allargate e diffuse su temi di rilevante interesse generale;
- promuove l'immagine del Consiglio regionale;
- redige i servizi on-line;
- dirige le testate del Consiglio regionale;
- cura la diffusione della comunicazione per conto dei gruppi consiliari e degli organismi autonomi incardinati presso il Consiglio regionale.

Vice Capo Ufficio Stampa

Funzioni:

- svolge le funzioni vicarie del Capo Ufficio Stampa, che supporta nell'ambito delle diverse attività;
- assiste e predispone la documentazione per l'espletamento di compiti istituzionali e di rappresentanza del Presidente e dei membri dell'Ufficio di Presidenza.

PRINCIPALI COMPETENZE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DIRIGENZIALI

Segreteria Generale:

- funge da raccordo fra organi politici e responsabili delle strutture organizzative del Consiglio;
- sovrintende la gestione generale della struttura organizzativa e dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti;
- assicura le funzioni organizzative di segreteria della Presidenza, delle adunanze consiliari, della Conferenza dei Capigruppo e della Commissione per il Regolamento;
- coordina il procedimento legislativo e amministrativo all'interno del Consiglio regionale e provvede, con apposito archivio, alla classificazione e conservazione dei provvedimenti legislativi, amministrativi e degli altri atti approvati dal Consiglio regionale, anche mediante la gestione del protocollo informatico e il coordinamento del flusso documentale;
- collabora con le strutture di pari livello della Giunta regionale per assicurare l'unitarietà e la coerenza dell'azione amministrativa e per garantire l'attuazione degli atti adottati dai competenti organi regionali;
- pianifica, programma e monitora lo svolgimento delle attività e l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie del Consiglio regionale;
- assume, d'intesa con il Co.Re.Com. e il Difensore civico, i provvedimenti relativi al personale assegnato ai rispettivi uffici;
- partecipa al sistema delle relazioni sindacali quando sussistono specifiche esigenze legate all'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio regionale e all'inquadramento del personale del Consiglio regionale in un apposito organico;
- sovrintende al sistema di misurazione della performance;
- espleta le attività correlate ai rapporti istituzionali del Consiglio regionale con le istituzioni, gli enti, gli organismi e le associazioni regionali, nazionali ed internazionali e ai rapporti con i Parlamenti dei Paesi dell'area francofona;
- espleta le attività connesse alla partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai gruppi tecnici di lavoro dalla stessa istituiti, nonché alla Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee (CALRE);
- fornisce ai Gruppi consiliari l'assistenza necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
- sovrintende agli adempimenti previsti dalle leggi relative all'Associazione degli ex Consiglieri regionali e agli organismi autonomi incardinati presso il Consiglio regionale;
- assicura il servizio del parco auto e i servizi d'aula e di custodia.

PRINCIPALI COMPETENZE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DIRIGENZIALI

21

Affari generali:

- espleta le funzioni di segreteria delle adunanze consiliari e sovrintende alla redazione dei provvedimenti deliberativi e alla stesura dei processi verbali delle adunanze consiliari;
- organizza i servizi di aula, registrazione e trascrizione dei dibattiti consiliari;
- provvede alla resocontazione delle adunanze e alla revisione, stampa, pubblicazione e raccolta dei resoconti consiliari;
- cura il procedimento di classificazione e trasmissione agli organi competenti e gli adempimenti connessi all'assegnazione dei progetti di legge e delle proposte di regolamento e di deliberazione, delle proposte di legge statale di iniziativa regionale e di altri atti alle Commissioni consiliari permanenti;
- cura la ricezione e classificazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni e di tutti i documenti ed atti pervenuti al Consiglio regionale e cura la gestione del flusso documentale;
- istruisce le petizioni e le proposte di legge di iniziativa popolare;
- cura i rapporti con la Giunta regionale;
- cura il contenzioso elettorale;
- cura i rapporti con le corrispondenti strutture dei Consigli delle altre Regioni;
- amministra la gestione dei dati sull'attività e sulla composizione del Consiglio e dei suoi organi;
- cura la comunicazione e le iniziative per avvicinare i cittadini alle istituzioni;
- provvede al cerimoniale in occasione di incontri di carattere istituzionale, di visite ufficiali o di ricorrenze storiche;
- gestisce gli adempimenti previsti dalla legge istitutiva della Consulta regionale per le pari opportunità per quanto attiene alla realizzazione del programma annuale e alla gestione del personale assegnato.
- organizza le iniziative di carattere culturale per conto degli organi del Consiglio regionale.

PRINCIPALI COMPETENZE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DIRIGENZIALI

Affari legislativi, studi e documentazione:

- promuove la qualità del prodotto normativo, attraverso l'applicazione delle regole per la redazione dei testi normativi e provvede al coordinamento formale dei progetti di legge e di regolamento dopo la loro approvazione;
- svolge attività di studio, ricerca e supporto giuridico sulle questioni attinenti l'autonomia e la revisione dello Statuto speciale, avvalendosi anche di apporti esterni;
- provvede a studi, indagini e ricerche su materie relative all'attività del Consiglio regionale, anche mediante la predisposizione di dossier tematici;
- gestisce gli archivi informatici di carattere giuridico;
- cura la formazione del personale del Consiglio;
- provvede all'acquisizione dei supporti per la documentazione;
- svolge attività di raccordo con strutture analoghe di altre Regioni e con organismi associativi interregionali;
- fornisce supporto agli organi consiliari negli adempimenti previsti dal Trattato di Lisbona, in particolare per quanto riguarda il controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea;
- fornisce supporto agli organi consiliari nel consolidamento dei rapporti col Comitato delle Regioni nella fase di consultazione dei rappresentanti regionali e di verifica dell'applicazione del protocollo sulla sussidiarietà e nella procedura di allerta precoce;
- espleta i propri compiti in raccordo con la struttura organizzativa affari generali al fine di assicurare il corretto svolgimento del procedimento di esame degli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio e un idoneo supporto ai lavori dell'Assemblea consiliare;
- presta assistenza e consulenza tecnico-giuridica alle Commissioni consiliari e cura la documentazione a supporto dell'attività istruttoria delle stesse;
- assicura l'assistenza tecnica ed esecutiva all'attività delle Commissioni consiliari e ai gruppi di lavoro formati dai Consiglieri regionali nell'ambito delle stesse;
- coordina le attività delle segreterie delle Commissioni consiliari e svolge funzioni di segreteria dei Presidenti delle Commissioni consiliari.

PRINCIPALI COMPETENZE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DIRIGENZIALI

Gestione risorse e patrimonio:

- svolge le funzioni di segreteria dell'Ufficio di Presidenza, provvede alla formazione e alla gestione del bilancio e alla redazione del consuntivo e dell'inventario dei beni e agli adempimenti concernenti le procedure contabili;
- gestisce il servizio di economato e provvede all'acquisto di pubblicazioni e periodici e di abbonamenti a organi di informazione ;
- gestisce il patrimonio mobiliare e il parco auto;
- predisporre le gare a procedura aperta e ristretta per tutte le strutture organizzative del Consiglio regionale;
- gestisce gli immobili locati per gli uffici del Consiglio regionale;
- cura i rapporti con i responsabili dei corrispondenti servizi degli altri Consigli regionali e con il coordinamento degli uffici amministrativo-contabili dei Consigli delle Regioni a Statuto speciale e ordinario;
- gestisce il trattamento indennitario dei Consiglieri regionali e i contributi ai Gruppi consiliari;
- assicura le funzioni di segreteria dell'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali;
- gestisce il sistema informativo del Consiglio e ne cura lo sviluppo e l'innovazione tecnologica;
- provvede alla gestione amministrativa tecnico-contabile degli organismi autonomi incardinati presso il Consiglio regionale.

2.2 Organismi autonomi

Sono incardinati presso il Consiglio regionale i seguenti organismi autonomi:

Il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni)

È stato istituito con la legge regionale 4 settembre 2001, n. 26, al fine di assicurare a livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Il Comitato, che resta in carica cinque anni, è altresì organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con funzioni di garanzia, vigilanza e controllo nel campo della comunicazione.

Il Presidente del Co.Re.Com. è eletto dal Consiglio regionale a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei componenti; gli altri quattro componenti sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. Almeno un componente deve essere espresso dalla minoranza.

Il Consiglio regionale ha provveduto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, della l.r. 26/2001, al rinnovo integrale del Comitato stesso il 10 gennaio 2019, Il Comitato, insediato il 15 febbraio, è presieduto dal giornalista Pier Paolo Civelli. I componenti sono Beatrice Mosca, Daniele Genco, Federico Molino e Claudio Dalle.

Il Difensore civico

È stato istituito con la legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 ed eletto dal Consiglio regionale a scrutinio segreto e a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Il difensore civico interviene - a richiesta di cittadini, stranieri o apolidi, residenti o dimoranti nella Regione, di enti e formazioni sociali - a tutela di diritti soggettivi, interessi legittimi e interessi diffusi, in caso di omissioni, ritardi, irregolarità e illegittimità di procedimenti o atti amministrativi posti in essere da organi, uffici o servizi dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, degli Enti locali convenzionati (Comuni e Unités des Communes) e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.

Organismi autonomi

Ai sensi dell'articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, come novellata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, il Difensore civico regionale svolge anche le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Tale disciplina è contenuta, in particolare, negli articoli 18 e 67 della citata legge, in forza dei quali i Garanti possono effettuare colloqui con i detenuti e visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 2 quater della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, come novellata dalla legge regionale 27 marzo 2019, n. 3, il Difensore civico regionale svolge anche le funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, promuovendo e garantendo i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento alle leggi 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

L'attuale Difensore civico è Enrico Formento Dojot.

La Consulta regionale per le pari opportunità

E' stata istituita con la legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53, che ha riordinato la Consulta regionale per la condizione femminile, già istituita ai sensi della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65.

La Consulta opera in numerosi settori, al fine di promuovere iniziative tese a rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono il rispetto delle identità e la valorizzazione delle differenze di genere e di favorire la rimozione di ogni forma di discriminazione e disuguaglianza.

L'organismo svolge attività di informazione e consulenza per le donne, in particolare per quanto attiene ai servizi sociali, favorisce lo scambio di informazioni fra le donne elette, si adopera affinché sia favorita una rappresentanza equilibrata negli organismi decisionali di partiti, movimenti e gruppi politici, interviene presso gli organi competenti per segnalare situazioni di disuguaglianza, di discriminazione e di violenza. Esprime, inoltre, pareri sui progetti di legge regionali e formula suggerimenti per l'adeguamento della legislazione regionale ai principi costituzionali di parità e uguaglianza di genere. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, la Presidente, il Comitato esecutivo.

La Consulta è nominata con decreto del Presidente del Consiglio regionale, entro cinque mesi dalla data di insediamento del Consiglio stesso: nella XVI legislatura la Consulta non è stata ancora costituita.

2.3 Risorse umane

Il personale del Consiglio regionale*, 68 dipendenti a tempo indeterminato e 4 dirigenti, oltre al Segretario particolare, al Capo Ufficio Stampa e al Vice Capo Ufficio Stampa, è ripartito, in base alla categoria di appartenenza, cui corrispondono specifiche funzioni, nel modo seguente:


Dirigenti	4 + 3
Dipendenti categoria D	11
Dipendenti categoria C2	19
Dipendenti categoria C1	2
Dipendenti categoria B2	27
Dipendenti categoria A	6

In particolare, con riferimento alla ripartizione del personale dipendente del Consiglio per livelli e per titolo di studio conseguito dal personale stesso, la divisione è riportata nei grafici seguenti.


*dato aggiornato a dicembre 2020

PERSONALE DIPENDENTE SUDDIVISO PER LIVELLO E TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO

DIPENDENTI PER LIVELLO



DIPENDENTI PER TITOLO DI STUDIO



2.3.1 Benessere organizzativo

L'attenzione da parte del Consiglio regionale al benessere fisico e psicologico del personale dipendente si esplica attraverso la partecipazione, insieme agli altri enti del comparto unico della Valle d'Aosta, al Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Il CUG, insediatosi il 16 dicembre 2001, rinnovato il 10 marzo 2016, esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57 del d. lgs. 165/2001, della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, della l.r. 22/2010, nonché i compiti che le leggi, i contratti collettivi e altre disposizioni demandavano ai comitati per le pari opportunità e ai comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.

In particolare, il Comitato contribuisce ad assicurare un migliore ambiente lavorativo, il rafforzamento delle tutele delle lavoratrici e dei lavoratori, prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, dovute non soltanto al genere, ma anche all'età, alla disabilità, all'origine etnica, alla lingua, alla razza e all'orientamento sessuale. In tale ambito, il CUG si afferma come soggetto del tutto nuovo a cui il legislatore ha affidato compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle competenze allo stesso demandate dalla legge.

Il fine perseguito è quello di contribuire a realizzare e mantenere il benessere fisico e psicologico delle persone, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e delle prestazioni, partendo dalla considerazione che le condizioni emotive dell'ambiente in cui si lavora, la sussistenza di un clima organizzativo che stimoli la creatività e l'apprendimento, l'ergonomia - oltre che la sicurezza - degli ambienti di lavoro, costituiscono elementi di fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e dell'efficienza di un'amministrazione pubblica.

2.3.2 POLA

La redazione del POLA (Piano organizzativo del lavoro agile) è un adempimento che coinvolge tutte le PA che vorranno evolvere dallo smart working emergenziale a quello strutturale. Il POLA individua le **modalità attuative** del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che **almeno il 60% dei dipendenti** possa avvalersene, garantendo che gli stessi **non subiscano penalizzazioni** ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le **misure organizzative**, i **requisiti tecnologici**, i **percorsi formativi** del personale, anche dirigenziale, e gli **strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti**, anche in termini di **miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza** dell'azione amministrativa, della **digitalizzazione dei processi**, nonché della **qualità dei servizi erogati**, anche **coinvolgendo** i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. Ai sensi dell'articolo 73 decies della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 il POLA è redatto entro il 31 gennaio di ogni anno quale sezione del piano della performance.

2.4 Risorse finanziarie

Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un **bilancio autonomo**, il cui ammontare è quantificato dall'Ufficio di presidenza e comunicato alla Giunta regionale ai fini dell'iscrizione dello stesso nel disegno di legge di bilancio della Regione (legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, e legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3).

Il bilancio del Consiglio regionale è definito sulla base degli **obiettivi gestionali** indirizzati a sostenere efficacemente l'**attività istituzionale, organizzativa e promozionale** dell'Assemblea legislativa, dei consiglieri e dei suoi organi.

Il bilancio di previsione è approvato ogni anno dal Consiglio regionale, sulla base del progetto deliberato dall'Ufficio di Presidenza.

Bilancio 2021

L'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 10 novembre 2020, con deliberazione n. 90/2020 ha approvato il progetto del bilancio di previsione del Consiglio regionale e il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per gli anni 2021/2022/2023.

Il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2021/ 2023 è stato approvato con oggetto del Consiglio n. 152/XVI del 3 dicembre 2020 ed è redatto, anche in termini di previsioni di cassa, secondo i principi contabili dell'armonizzazione, sanciti dal d.lgs. 118/2011, suddividendo le entrate in titoli e tipologie e le uscite in missioni e programmi, allegando ai soli fini conoscitivi l'articolazione delle tipologie dell'entrata in categorie e capitoli e dei programmi della spesa in macro aggregati e capitoli.

Risorse finanziarie

Il bilancio di previsione del Consiglio regionale si attesta per l'anno 2021 sul valore di Euro **11.532.000,00** di cui Euro **8.705.000,00** per entrate e spese effettive, Euro **1.877.000,00** per partite di giro ed Euro **950.000,00** quale parte dell'avanzo di amministrazione presunto da restituire all'amministrazione regionale. L'avanzo di amministrazione presunto totale, proveniente dall'esercizio 2020, ammonta a Euro **1.100.000,00** del quale Euro 150.000,00 verranno accantonati per la liquidazione delle indennità di fine mandato future. Per gli anni 2022 e 2023 la previsione si attesta, in entrambi gli esercizi, su Euro 10.567.000,00 comprese le partite di giro.

Le entrate e le spese effettive, di competenza dell'esercizio finanziario 2021, sono in linea rispetto alle previsioni dell'anno precedente.

Tra le entrate si segnala l'incidenza dell'assegnazione a carico del bilancio regionale, ammontante a Euro **8.500.000,00**, che rappresenta il 97,64% delle entrate totali. Le altre entrate sono rappresentate da trasferimenti correnti, interessi attivi ed altre entrate residuali.

Nelle spese sono comprese, inoltre, le previsioni per la copertura dei costi dell'Ufficio del Difensore civico, per la gestione del Co.Re.Com., per il finanziamento del programma della Consulta regionale per le pari opportunità e per il finanziamento all'associazione degli Ex Consiglieri.

TABELLA ENTRATE 2021 al netto dell'avanzo presunto - RIPARTIZIONE IN TITOLI E TIPOLOGIE

ENTRATE 2021 al netto dell'avanzo presunto - Ripartizione in titoli e tipologie -				
TITOLO	TIPOLOGIA	IMPORTO	%	CONTENUTO DELLE TIPOLOGIE DI ENTRATA
2 - Trasferimenti correnti	101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	€ 8.242.440,00	94,69%	Sono compresi in tale tipologia il trasferimento di fondi da parte della Regione Valle d'Aosta in favore del Consiglio regionale da destinare a spese correnti e il trasferimento di fondi da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in favore del Co.Re.Com. della Valle d'Aosta
	103 - Trasferimenti correnti da imprese	€ 21.000,00	0,24%	Sono compresi in tale tipologia il trasferimento di fondi correnti da parte della Fondazione C.R.T. in favore dell'iniziativa culturale "Premio donna dell'anno", organizzata dal Consiglio regionale e da parte di Associazioni valdostane in favore dell'iniziativa culturale "Premio per il volontariato" organizzate dal Consiglio regionale
3 - Entrate extratributarie	300 - Interessi attivi	€ 60,00	0,00%	Sono compresi in tale tipologia gli interessi attivi su giacenze di cassa maturati in favore del Consiglio regionale
	500 - Rimborsi ed altre entrate correnti	€ 101.500,00	1,17%	Sono comprese in tale tipologia le entrate per restituzione di somme da parte dei Gruppi consiliari, da parte dei Consiglieri regionali, le trattenute per indennità di fine mandato a carico dei Consiglieri regionali e le entrate eventuali e diverse.
3 - Entrate in conto capitale	200 - Contributi agli investimenti	€ 340.000,00	3,91%	Sono compresi in tale tipologia il trasferimento di fondi da parte della Regione Valle d'Aosta in favore del Consiglio regionale da destinare a spese in conto capitale
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE		€ 8.705.000,00	100,00%	
9 - Servizi per conto terzi e partite di giro	100 - Entrate per partite di giro 200 - Entrate per conto terzi	€ 1.877.000,00		Sono comprese in tali tipologie le entrate per: ritenute previdenziali e assistenziali, ritenute erariali, altre ritenute per conto di terzi e restituzione di fondi per il servizio di economato.
TOTALE GENERALE		€ 10.582.000,00		

GRAFICO ENTRATE 2021 RIPARTIZIONE IN TITOLI (AL NETTO DELL'AVANZO PRESUNTO)

ENTRATE 2021 al netto dell'avanzo presunto - Ripartizione in titoli -





GRAFICO ENTRATE 2021 RIPARTIZIONE IN TIPOLOGIE (AL NETTO DELL'AVANZO PRESUNTO)

RIPARTIZIONE IN TIPOLOGIE - ENTRATE 2021



- TIPOLOGIA 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- TIPOLOGIA 103 - TRASFERIMENTI DA IMPRESE
- TIPOLOGIA 300 - INTERESSI ATTIVI
- TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
- TIPOLOGIA 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TABELLA USCITE 2021 (al netto dell'avanzo presunto) RIPARTIZIONE IN MISSIONI E PROGRAMMI

USCITE 2021 al netto dell'avanzo presunto - Ripartizione in missioni e programmi -				
MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO	%	CONTENUTO DEI PROGRAMMI DI SPESA
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	€ 6.431.065,00	73,88%	Sono comprese in tale programma tutte le spese inerenti l'amministrazione, il funzionamento ed il supporto agli organi politici dell'Ente. Rientrano in tale programma le spese per il trattamento economico dei Consiglieri regionali, del Difensore civico e dei membri del Co.Re.Com., per l'I.R.A.P. relativa, per le iniziative istituzionali e culturali, per l'informazione, l'educazione e la comunicazione istituzionale, per i rimborsi spese per sopralluoghi, trasferte, e missioni, per i pedaggi autostradali, per le consulenze, per le spese di resocontazione, per le spese di ospitalità, per le inserzioni pubblicitarie, per le iniziative editoriali, per le attività formative istituzionali, per le adesioni ad associazioni regionali, nazionali ed internazionali, per il programma di attività della Consulta regionale per le pari opportunità, per l'acquisto di pubblicazioni e produzioni multimediali a fini promozionali, per le polizze assicurative e per trasferimenti all'Istituto dell'assegno vitalizio, ai gruppi consiliari e all'Associazione ex Consiglieri regionali.
	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 791.935,00	9,10%	Sono comprese in tale programma tutte le spese inerenti l'amministrazione ed il funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi in uso generale necessari al funzionamento dell'ente.
	8 - Statistica e sistemi informativi	€ 1.303.000,00	14,97%	Sono comprese in tale programma tutte le spese inerenti il funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 829). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari. Comprende le spese per il digitale terrestre, per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.
	10 - Risorse umane	€ 55.000,00	0,63%	Sono comprese in tale programma tutte le spese inerenti l'amministrazione ed il funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Come sopracitato le spese di personale del Consiglio sono in capo al bilancio regionale ad eccezione delle spese per servizi e missioni e per la formazione.
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	€ 124.000,00	1,42%	Sono comprese in tale programma l'accantonamento ai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste e per le spese in conto capitale.
TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO		€ 8.705.000,00	100,00%	
99 - Servizi per conto terzi e partite di giro	1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	€ 1.877.000,00		Sono comprese in tale programma le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali, ritenute erariali, altre ritenute per conto di terzi e anticipazione di fondi per il servizio di economato.
TOTALE GENERALE		€ 10.582.000,00		

GRAFICO USCITE 2021 RIPARTIZIONE IN MISSIONI (al netto dell'avanzo)

USCITE 2021 al netto dell'avanzo - Ripartizione in missioni





GRAFICO USCITE 2021 RIPARTIZIONE IN PROGRAMMI (al netto dell'avanzo)

USCITE 2021 al netto dell'avanzo - Ripartizione in programmi

€ 6.431.065,00



- ORGANI ISTITUZIONALI
- GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
- STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
- RISORSE UMANE
- FONDO DI RISERVA
- SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

2.5 Risorse strumentali

LA LOGISTICA

Gli **Uffici del Consiglio regionale** sono attualmente dislocati su **due sedi**: presso il palazzo regionale in piazza Deffeyes e presso il palazzo di via Piave, angolo via Festaz, ad Aosta.

Presso il **palazzo regionale** si trovano l'Aula consiliare, la Presidenza del Consiglio, la Segreteria Generale, l'Ufficio archivio e l'Ufficio stampa.

Il **palazzo di via Piave** ospita invece l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i Gruppi consiliari e le strutture organizzative Affari generali, Affari legislativi, studi e documentazione e Gestione risorse e patrimonio e, a seguito del completamento del percorso di progettazione e di ultimazione dei lavori, a partire dal mese di giugno 2020 anche gli uffici del Difensore Civico.

Con riferimento agli organismi incardinati presso il Consiglio regionale, ai quali il Consiglio stesso fornisce sedi e attrezzature necessarie per il relativo funzionamento, le sedi sono le seguenti:

il **Co.Re.Com.** ha sede presso il Castello di Montfleury, in via Piccolo San Bernardo 39, ad Aosta.

Tutte le sedi citate sono fruite dal Consiglio regionale a titolo di **locazione**.

LA DOTAZIONE INFORMATICA, TELEFONICA E DI VEICOLI

La struttura organizzativa gestione risorse e patrimonio gestisce il sistema informatico del Consiglio regionale, nonché l'assegnazione ai dipendenti delle dotazioni informatiche e di quelle telefoniche.

In particolare, la **dotazione informatica** e quella di apparecchi di **telefonia fissa** presso il Consiglio regionale è, alla data di approvazione del presente Piano, di **158 unità*** in uso ai dipendenti, tenendo conto dei numeri interni e dei collegamenti telefonici utilizzati per fax.

Al fine di garantire una pronta e costante reperibilità per ragioni di servizio, il personale di alcuni settori è dotato di apparecchio **telefonico mobile**: si tratta di **23 utenze** telefoniche, di cui 18 smartphone.


Con riferimento ai Consiglieri regionali, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dotare le **sedi dei Gruppi consiliari** delle attrezzature e degli arredi necessari alla esplicazione delle loro funzioni.

Per quanto concerne la **dotazione di veicoli**, il parco autovetture del Consiglio regionale è provvisto di **una autovettura** con contratto di noleggio ed **una** di proprietà, destinate al trasporto per servizio di Consiglieri regionali, dirigenti e personale dei livelli; dispone inoltre di **un automezzo** di proprietà adibito al trasporto di materiale di servizio in uso al magazzino interno.

* I dati comprendono anche Co.Re.Com. e difensore civico.

3. MANDATO ISTITUZIONALE, MISSION, VISION E VALORI

3.1 Mandato istituzionale



Mandato istituzionale

Quadro normativo delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.

Le funzioni che caratterizzano il mandato istituzionale si fondano sulle seguenti fonti normative:

- **Costituzione italiana** (art. 116);
- **Statuto speciale per la Valle d'Aosta** (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4);
- **Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66**, recante "Attribuzioni e competenze del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta";
- **Legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3** (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale));
- **Regolamento interno** per il funzionamento del Consiglio regionale.

Mandato istituzionale

3.1.1 LA FUNZIONE LEGISLATIVA

La **principale competenza** del Consiglio è l'esercizio della **funzione legislativa**, cioè l'approvazione delle leggi. Il Consiglio regionale esercita, infatti, a norma dell'**articolo 26 dello Statuto speciale**, le funzioni normative di competenza della Regione e le altre attribuitegli dallo Statuto stesso e dalle leggi dello Stato.

Il procedimento legislativo si articola nelle seguenti fasi:

- l'**iniziativa**;
- l'**istruttoria**;
- l'**approvazione**;
- la **promulgazione** e la **pubblicazione**.

L'iniziativa legislativa

Il procedimento legislativo comincia con la fase dell'iniziativa. L'articolo 27 dello Statuto speciale, come sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 2001, dispone quanto segue: "L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale ed ai membri del Consiglio della Valle. L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15".

L'iniziativa si concretizza nella presentazione di un progetto di legge al Consiglio regionale da parte del Presidente della Regione, a nome della Giunta, o da parte di singoli consiglieri regionali. I progetti di legge vengono presentati al Consiglio regionale, redatti in articoli e accompagnati da una relazione che ne illustra le finalità e il contenuto, mediante deposito presso la Presidenza del Consiglio. Il testo del progetto di legge viene poi inviato all'Ufficio legislativo del Consiglio, che apporta le eventuali necessarie correzioni formali.

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

L'iniziativa legislativa può anche essere esercitata da una frazione del corpo elettorale. Infatti, la legge regionale 25 giugno 2003, n.19, dispone che l'iniziativa legislativa popolare sia esercitata da almeno 1.500 elettori dei Comuni della Regione. Gli elettori che intendono presentare una proposta di legge di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio di essere assistiti nella redazione del testo dalla competente struttura del Consiglio regionale. Il testo della proposta di legge di iniziativa popolare, accompagnato dalla relazione illustrativa, dev'essere presentato dai promotori alla Segreteria generale del Consiglio regionale, insieme ai certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. L'iniziativa legislativa popolare non è proponibile per le leggi tributarie e di bilancio, le leggi in materia di autonomia funzionale del Consiglio regionale e per quelle di programmazione in materia urbanistica e di tutela ambientale.

Inoltre, la stessa l.r. n. 19/2003 ha introdotto, a fianco del referendum abrogativo, il peculiare istituto del referendum "propositivo" che può essere indetto nel caso in cui il Consiglio regionale non approvi una proposta di legge di iniziativa popolare, presentata da almeno il 5% degli elettori e che contenga sui fogli destinati alla raccolta delle firme la precisazione che la legge potrà essere sottoposta a referendum propositivo, ovvero una legge che, su conforme parere della Commissione per i procedimenti referendari, ne recepisca i principi ispiratori e i contenuti essenziali. La proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo è approvata se ha partecipato alla votazione il 50% degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi. Qualora il risultato sia favorevole, la proposta di legge è approvata e il Presidente della Regione provvede alla promulgazione della legge e alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Qualora il risultato sia sfavorevole, la stessa proposta di legge di iniziativa popolare non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione del risultato del referendum sul Bollettino ufficiale della Regione.

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

L'istruttoria

Dopo la verifica da parte dell'Ufficio legislativo, il Presidente del Consiglio assegna i progetti di legge alla commissione consiliare competente per materia, ai fini dell'esame in sede referente. Ogni commissione nomina, per ciascun progetto di legge, un relatore, scelto fra i propri componenti, con il compito di illustrare i contenuti del progetto stesso e di fornire agli altri componenti della commissione gli elementi necessari a un approfondito esame dell'atto. Le commissioni devono esprimere il parere sui progetti di legge loro assegnati e darne comunicazione, per iscritto, al Presidente del Consiglio entro il termine di sessanta giorni. Trascorso il termine di cui sopra, il parere si dà per espresso e il Presidente del Consiglio iscrive d'ufficio l'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare successiva.

L'approvazione

Conclusa la fase referente da parte delle commissioni, il progetto di legge viene esaminato dall'Aula ai fini dell'approvazione finale. La discussione ha inizio con l'intervento del relatore nominato dalla commissione. I consiglieri che intendono prendere la parola devono farne richiesta al Presidente del Consiglio. Nessuno può parlare su uno stesso argomento per più di due volte nella discussione generale (la durata dell'intervento dev'essere al massimo di trenta minuti per il primo intervento, quindici minuti per il secondo). Quando non vi siano più consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola ai relatori, ai proponenti, agli assessori competenti e al Presidente della Regione per non più di venti minuti. Terminata la discussione generale, si procede alla discussione sugli articoli del progetto di legge, nonché sugli eventuali emendamenti. La votazione finale di un progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e l'approvazione degli articoli e le eventuali dichiarazioni di voto.

Mandato istituzionale

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

La promulgazione e la pubblicazione

La legge approvata dal Consiglio è trasmessa, a cura del Presidente del Consiglio, al Presidente della Regione ai fini della promulgazione. L'entrata in vigore della stessa decorre, di norma, dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione: la legge stessa può, però, prevedere un termine differente. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale. La promulgazione è uno dei momenti della cosiddetta fase integrativa dell'efficacia della legge regionale. In particolare, è l'atto con il quale il Presidente della Regione ne ordina la pubblicazione e l'esecuzione. Con la promulgazione la legge diventa esecutoria; con la pubblicazione essa diventa, invece, obbligatoria.

L'eventuale fase di impugnativa del Governo

Per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha modificato il Titolo V, Parte II, della Costituzione, è venuto meno il sistema del controllo preventivo di legittimità sulle leggi regionali, ancorché le norme dello Statuto speciale, formalmente, ancora lo prevedano. La soppressione dei controlli opera, infatti, anche nei confronti della Valle d'Aosta per effetto dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il quale stabilisce che, in attesa dell'adeguamento dei relativi Statuti speciali, le modifiche della Costituzione si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale per le parti in cui prevedono forme più ampie di autonomia.

Il nuovo articolo 127 della Costituzione ha introdotto, tuttavia, un controllo successivo: qualora il Governo ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte costituzionale, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Mandato istituzionale

3.1.2 LE FUNZIONI COSTITUZIONALI

Le competenze che derivano al Consiglio direttamente da disposizioni della Costituzione riguardano funzioni di partecipazione ad atti dello Stato e sono le seguenti:

- richiesta di referendum, assieme ad almeno altri quattro Consigli regionali, su leggi ordinarie (o atti aventi forza di legge) dello Stato (articolo 75 Cost.);
- nomina del delegato della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica (articolo 83 Cost.);
- iniziativa di leggi, anche costituzionali, dello Stato (articolo 121 Cost.);
- parere in caso di richiesta di modificazione del territorio regionale. Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, l'eventuale legge statale di modifica non potrebbe essere una semplice legge ordinaria, ma una legge costituzionale, dato che l'estensione territoriale della Regione è determinata dall'articolo 1, secondo comma, dello Statuto speciale (articolo 132 Cost.);
- richiesta di referendum, anche in questo caso assieme ad almeno altri quattro Consigli regionali, su leggi costituzionali (articolo 138 Cost.).

Un caso particolare di iniziativa legislativa è previsto dall'articolo 50, secondo comma, dello Statuto speciale, e concerne l'iniziativa di leggi costituzionali per la modifica dello Statuto speciale.

Qualora siano adottati progetti di modificazione dello Statuto speciale di iniziativa governativa o parlamentare, l'articolo 50, terzo comma, dello Statuto stesso prevede che il Consiglio regionale debba esprimere, entro due mesi, il suo parere sui progetti medesimi.

L'articolo 48 bis dello Statuto speciale prevede inoltre che gli schemi dei decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione dello Statuto stesso siano elaborati da una commissione paritetica composta di sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e siano sottoposti al parere di quest'ultimo.

Mandato istituzionale

3.1.3 LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Il Consiglio regionale esercita numerose funzioni amministrative in forza di norme legislative regionali e ha, al riguardo, competenza generale, essendo ad esso sottratti soltanto gli atti espressamente riservati alla competenza degli organi esecutivi della Regione.

Fra le varie funzioni di amministrazione attiva in senso stretto, esercitate dal Consiglio con lo strumento della deliberazione, le più importanti possono ritenersi l'approvazione di:

- piani e programmi generali e settoriali di intervento economico e finanziario;
- indirizzi della programmazione regionale;
- acquisti e alienazioni di immobili;
- emissioni di prestiti e assunzione di mutui.

Inoltre, il Consiglio nomina, al proprio interno, i tre revisori del conto consuntivo (o rendiconto generale) della Regione (articolo 115 del Regolamento interno); nomina i tre membri destinati a rappresentare la Regione nella commissione paritetica avente il compito di elaborare gli schemi dei decreti legislativi per l'attuazione dello Statuto speciale ed esprime parere sugli schemi delle norme di attuazione dello Statuto (articolo 48bis dello Statuto speciale); elegge il Difensore civico (legge regionale n. 17 del 2001) e i componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni (legge regionale n. 26 del 2001); nomina dieci componenti della Consulta regionale per le pari opportunità (legge regionale n. 53 del 2009).

Un'importante funzione consultiva, che il Consiglio esercita nei confronti della Giunta, riguarda lo scioglimento dei Consigli comunali (articolo 43 dello Statuto speciale). Il Consiglio, inoltre, esprime parere al Ministero dell'Interno in ordine all'emanazione dei provvedimenti di rimozione di organi di enti locali della Valle d'Aosta (articolo 5 del decreto legislativo n. 282 del 1992).

Mandato istituzionale

3.1.4 LA FUNZIONE POLITICA

La funzione politica spettante al Consiglio regionale riguarda:

- l'**elezione del Presidente della Regione**;
- la **nomina degli Assessori della Giunta regionale**;
- l'**approvazione della mozione di sfiducia** nei confronti del Presidente della Regione e di singoli Assessori.

In particolare, la legge regionale 7 agosto 2007, n. 21, stabilisce che il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza. Prima dell'**elezione**, il candidato alla carica di Presidente della Regione illustra al Consiglio regionale il proprio programma di governo, propone il numero, l'articolazione degli Assessorati e i nominativi dei componenti la Giunta, indicando tra essi il Vice-Presidente.

Dopo l'elezione del Presidente della Regione, il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Regione stesso, elegge, con un'unica votazione, gli Assessori regionali.

Una delle maggiori novità introdotte dalla **citata l.r. 21/2007** consiste nella previsione della **mozione costruttiva di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione** che deve contenere, in particolare, l'indicazione del nuovo candidato alla carica di Presidente e dei componenti la Giunta. La mozione, approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, comporta la cessazione dalla carica del Presidente sfiduciato e della Giunta e il contestuale subentro del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

La legge citata disciplina, inoltre, l'istituto della **mozione individuale di sfiducia nei confronti degli assessori**, disponendo che la stessa debba essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri e approvata per appello nominale. L'approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica dell'assessore sfiduciato e determina l'assunzione ad interim delle funzioni assessorili da parte del Presidente della Regione fino all'elezione del nuovo Assessore.

Mandato istituzionale

3.1.5 LE FUNZIONI ISPETTIVE E DI INDIRIZZO POLITICO

La funzione ispettiva e di indirizzo consiste nell'esercizio, da parte dei consiglieri regionali, dell'attività di orientamento, controllo e informazione sull'operato della Giunta. Gli strumenti, previsti a tal fine e disciplinati dal Regolamento interno, sono:

Atti ispettivi:

- **interrogazioni;**
- **interrogazioni a risposta immediata;**
- **interpellanze;**
- **mozioni.**

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono presentate al Presidente del Consiglio che accerta la corrispondenza del contenuto delle stesse a quanto previsto dalle norme del Regolamento interno. La discussione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve essere fatta distintamente dalla discussione di ogni altro argomento.

Le interrogazioni

L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente della Regione e agli assessori se un fatto sia vero, se determinate informazioni siano pervenute alla Presidenza della Giunta o sia esatto che la Giunta o i suoi componenti abbiano preso risoluzioni su determinati oggetti.

I consiglieri che intendono rivolgere interrogazioni alla Giunta ne fanno domanda scritta al Presidente del Consiglio, senza motivazione. I consiglieri possono richiedere che all'interrogazione sia data risposta per iscritto. Le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno delle sedute consiliari, subito dopo le comunicazioni dei Presidenti del Consiglio e della Regione.

Mandato istituzionale

LE FUNZIONI ISPETTIVE E DI INDIRIZZO POLITICO

Le interrogazioni a risposta immediata

Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda, semplice, concisa e senza commenti, su un argomento di rilevanza generale che presenta i caratteri dell'urgenza e della particolare attualità politica.

Il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti. L'interrogato risponde per non più di tre minuti e l'interrogante ha diritto di replica per non più di un minuto, al fine di dichiarare se sia o no soddisfatto. Questo nuovo istituto coniuga l'esigenza di modernizzare la funzione ispettiva, rendendone le procedure più agili, con quella di consentire un confronto all'interno del Consiglio regionale su questioni di interesse attuale e immediato.

Le interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinate questioni.

L'interpellanza va illustrata e discussa in assemblea e non si esaurisce in una richiesta di informazioni, ma tende a provocare una presa di posizione da parte della Giunta. I consiglieri che intendono rivolgere interpellanze ne fanno domanda scritta al Presidente del Consiglio.

Le mozioni

La mozione consiste in un atto inteso a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio. Ogni consigliere può presentare mozioni secondo le modalità previste per le interrogazioni e per le interpellanze.

Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti e risoluzioni.

LE FUNZIONI ISPETTIVE E DI INDIRIZZO POLITICO

Atti di indirizzo:

- **ordini del giorno;**
- **risoluzioni.**

Gli ordini del giorno

L'espressione "ordine del giorno" ha un duplice significato, in quanto è usata:

- per indicare l'elenco degli argomenti sottoposti all'esame delle sedute degli organi collegiali (ordine del giorno della seduta);
- per manifestare la volontà dell'assemblea: in tale accezione è uno strumento d'indirizzo o di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all'argomento in discussione in assemblea.

Durante la discussione generale, o prima del suo inizio, possono essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni del progetto di legge o del provvedimento amministrativo in esame, che ne determinino o ne specifichino il contenuto. Nella discussione degli ordini del giorno, oltre al proponente, può intervenire, dopo le dichiarazioni della Giunta, un solo consigliere per ciascun gruppo consiliare. La durata di ogni intervento non può superare i dieci minuti. Gli ordini del giorno sono votati, di norma, dopo la chiusura della discussione generale.

Le risoluzioni

In occasione di dibattiti concernenti petizioni, mozioni, comunicazioni e relazioni su specifici argomenti, possono essere presentate da ciascun consigliere risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio. Le risoluzioni sono, in genere, composte da una premessa, che illustra la questione, e da un dispositivo, con il quale si impegna la Giunta ad assumere determinate iniziative. Per la discussione o la votazione delle risoluzioni si osservano, in quanto applicabili, le norme relative agli ordini del giorno.

Mandato istituzionale

3.1.6 L'ESAME DELLE PETIZIONI

La petizione è un atto con il quale i cittadini portano a conoscenza del Consiglio situazioni ed esigenze particolari, affinché lo stesso le esamini e vi provveda attraverso l'adozione di appositi atti.

Infatti, ogni cittadino italiano, nato o residente nella Regione, può indirizzare al Consiglio petizioni per chiedere provvedimenti, nelle materie di competenza del Consiglio stesso, o per esporre comuni necessità riguardanti la Regione.

L'Ufficio di Presidenza, entro trenta giorni dal deposito, decide sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle petizioni e ne avvia l'istruttoria richiedendo, a tale scopo, informazioni e chiarimenti:

al Presidente della Regione e agli assessori, se le petizioni riguardano affari relativi all'amministrazione regionale;

alle commissioni consiliari competenti per materia.

Entro novanta giorni dalla presentazione della petizione, l'argomento deve essere sottoposto all'esame del Consiglio per la comunicazione delle conclusioni a cui sono pervenuti gli organi competenti.

L'esame in Consiglio può concludersi con l'approvazione di una risoluzione diretta a far partecipi gli organi competenti delle necessità esposte nella petizione.

3.1.7 L'AUTONOMIA FUNZIONALE E CONTABILE

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta dispone di piena autonomia funzionale, organizzativa, contabile e di uso del patrimonio assegnato che esercita in armonia con la Costituzione e lo Statuto speciale.

Chiarito in tali termini il contesto di riferimento, le norme riguardanti l'organizzazione sono contenute nella legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), nel regolamento interno sul funzionamento del Consiglio regionale, negli atti di organizzazione e nei regolamenti adottati dall'Ufficio di Presidenza.

Mandato istituzionale

Il mandato istituzionale del Consiglio regionale, con particolare riferimento all'autonomia dello stesso, è definito all'art. 1, comma 2, della l.r. n. 3/2001, il quale prevede che:


« L'autonomia del Consiglio regionale costituisce il presupposto essenziale per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni, come sopra brevemente riassunte, con particolare riferimento a quelle:

- a) di rappresentanza della comunità valdostana;
- b) di normazione;
- c) di indirizzo politico, controllo e valutazione dei risultati delle politiche regionali;
- d) di promozione della partecipazione dei cittadini all'attività del Consiglio regionale;
- e) di informazione e comunicazione istituzionale;
- f) di sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche di particolare rilievo istituzionale, culturale e sociale;
- g) di diffusione della conoscenza sulla storia, sulle istituzioni e sul particolarismo regionali;
- g bis) della promozione delle iniziative e delle manifestazioni di particolare valore culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, turistico ed economico anche attraverso la concessione di patrocinii gratuiti e di compartecipazioni economiche per eventi promossi da associazioni senza scopo di lucro e da altri soggetti pubblici e privati.»

3.2 Vision, Mission e Valori

Nello svolgimento delle funzioni affidate al Consiglio regionale dal **mandato istituzionale**, si inserisce, nella veste di **Mission**, la scelta, da parte dell'Ufficio di Presidenza, dei **Valori** da perseguire e del modo di intendere e declinare, nelle sue numerose sfumature, il ruolo dell'Istituzione.

La **Vision** rappresenta il Consiglio regionale che ci si prefigura nel futuro, il completamento di un puzzle, un pezzo del quale è costituito dall'attuazione della presente Mission.



VISION

Vision

UN CONSIGLIO REGIONALE CHE:

diffonda nella società l'idea di un'Istituzione integra e funzionale, e che sia capace di garantire uno stretto coinvolgimento e una partecipazione informata al procedimento legislativo delle autonomie locali, delle formazioni sociali e dei cittadini, e di utilizzare le nuove tecnologie per ottimizzare l'azione amministrativa, assicurando la massima trasparenza dei processi decisionali.

VALORI

VALORI

ispira la propria
attività legislativa
ai principi di
partecipazione,
trasparenza,
uguaglianza e
democraticità

fonda l'attività
degli uffici sui
principi di
imparzialità, buon
andamento,
efficacia,
efficienza e
legalità

MISSION

MISSION

Rafforzare il ruolo del Consiglio regionale,

implementando la funzione di indirizzo e controllo anche attraverso l'introduzione di misure di valutazione delle politiche

valorizzando il suo patrimonio storico-documentale

garantendo la partecipazione democratica e l'informazione al cittadino sull'attività svolta

promuovendo la piena trasparenza ed integrità del proprio operato

4. ALBERO DELLA PERFORMANCE

L'albero della performance è una mappa che rappresenta, graficamente, i legami tra mandato istituzionale, mission, aree strategiche, obiettivi strategici e obiettivi operativi.

In altri termini tale mappa dimostra come obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, all'attuazione del mandato istituzionale e della mission.

Occorre tuttavia precisare che l'individuazione di aree e obiettivi strategici nell'ambito di un'istituzione il cui compito non consiste nell'amministrare e quindi nel gestire risorse per l'attuazione di un programma, ma nel legiferare, nonché nell'indirizzare e controllare l'esecutivo regionale, deve necessariamente declinarsi alla luce di una diversa prospettiva. Una prospettiva che tenga conto del fatto che la struttura amministrativa del Consiglio regionale esplica prevalentemente un'attività di servizio a supporto dell'attività istituzionale tipica nel suo complesso, che i fruitori protagonisti e destinatari al tempo stesso di tale attività sono essenzialmente i Consiglieri regionali, e che, nei confronti dei fruitori "esterni" del prodotto legislativo, i cittadini, il compito del Consiglio regionale è quello di garantire la partecipazione, di informare, di raccogliere istanze e di comunicare in modo trasparente.

4. ALBERO DELLA PERFORMANCE



4.1 Mission e Aree strategiche

Mission

Rafforzare il ruolo del Consiglio regionale,

- implementando la funzione di indirizzo e controllo anche attraverso l'introduzione di misure di valutazione delle politiche,
- valorizzando il suo patrimonio storico-documentale,
- garantendo la partecipazione democratica e l'informazione al cittadino sull'attività svolta e
- promuovendo la piena trasparenza ed integrità del proprio operato

AREA STRATEGICA 1.

Identità e valore storico dell'istituzione:

VALORIZZARE L'ESSENZA DEL RUOLO ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE ANCHE RENDENDO FRUIBILE IL SUO PATRIMONIO STORICO DOCUMENTALE

AREA STRATEGICA 2.

Qualità del prodotto legislativo e valutazione delle politiche:

IMPLEMENTARE LA QUALITÀ LEGISLATIVA FORMALE IN TERMINI DI EFFICACIA E COMUNICABILITÀ ED INTRODURRE STRUMENTI DI QUALITÀ LEGISLATIVA SOSTANZIALE PREORDINATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE VALUTATIVA

AREA STRATEGICA 3.

Efficienza organizzativa e trasparenza:

OTTIMIZZARE E RAZIONALIZZARE I PROCESSI ORGANIZZATIVI DELLE ATTIVITÀ A SERVIZIO DELL'ISTITUZIONE

AREA STRATEGICA 4.

Innovazione tecnologica e partecipazione:

SVILUPPARE E APPLICARE NUOVI STRUMENTI INFORMATICI E MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE AL CITTADINO

4.2 Aree strategiche e obiettivi strategici

Area strategica 1. Identità e valore storico dell'istituzione

OBIETTIVO STRATEGICO

1.1 Recupero del patrimonio storico-documentale del Consiglio regionale quale azione di valorizzazione dell'identità dell'Istituzione e miglioramento del diritto di accesso agli stessi documenti da parte del cittadino

OBIETTIVO STRATEGICO

1.2 Rafforzamento del ruolo di indirizzo e controllo del Consiglio regionale attraverso una più efficace rilevazione dei dati di settore al fine di individuarne i punti di criticità e contribuire a riorientare le politiche di settore

OBIETTIVO STRATEGICO

1.3 Valorizzazione del principio di rappresentanza e della salvaguardia delle minoranze, dell'autonomia regionale, dell'impegno civico e dello sviluppo dell'integrazione sociale

OBIETTIVO STRATEGICO

1.4 Promozione della francofonia e dello sviluppo delle relazioni interistituzionali

AREA STRATEGICA 2.**Qualità del prodotto legislativo e valutazione delle politiche****OBIETTIVO STRATEGICO**

2.1 Analisi del sistema normativo regionale e introduzione di misure per la sua semplificazione in un'ottica di migliore «leggibilità» e fruibilità del prodotto legislativo da parte delle differenti categorie di utenti

OBIETTIVO STRATEGICO

2.2 Sviluppo della funzione consiliare di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali

OBIETTIVO STRATEGICO

2.3 Azioni volte ad incrementare la conoscenza e lo studio dell'ordinamento e delle istituzioni regionali

OBIETTIVO STRATEGICO

2.4 Promozione della partecipazione diretta dei cittadini al procedimento legislativo attraverso la piena tutela degli istituti di democrazia diretta

AREA STRATEGICA 3.

Efficienza organizzativa e trasparenza

OBIETTIVO STRATEGICO

3.1 Sviluppo di azioni di snellimento dei procedimenti amministrativi attraverso l'introduzione di correttivi alle procedure in essere e l'implementazione dei processi di dematerializzazione

OBIETTIVO STRATEGICO

3.2 Attivazione di procedure volte allo sviluppo della trasparenza, della cultura della legalità e dell'integrità dell'azione amministrativa al fine di rendere coerenti piano della performance e programmi triennali trasparenza e anticorruzione

OBIETTIVO STRATEGICO

3.3 Miglioramento della qualità dei servizi erogati dalle strutture del Consiglio regionale anche attraverso piani di formazione del personale tendente alla riqualificazione e all'aggiornamento professionali

AREA STRATEGICA 4. Innovazione tecnologica e partecipazione

OBIETTIVO STRATEGICO

4.1 Potenziamento del sito istituzionale del Consiglio regionale e delle sue banche dati al fine di promuovere la partecipazione del cittadino attraverso la trasparenza dei processi decisionali e l'immediato accesso agli atti

OBIETTIVO STRATEGICO

4.2 Introduzione di nuovi software o aggiornamento di quelli in uso per semplificare la fruizione dei servizi e delle informazioni relative all'attività consiliare

OBIETTIVO STRATEGICO

4.3 Avvicinamento dei giovani alle Istituzioni attraverso strumenti che consentano di conoscere in modo più approfondito l'organizzazione ed il funzionamento degli organi interni della Regione e del Consiglio regionale

4.3 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi anno 2021

OBIETTIVI OPERATIVI

Atteso che compete al Segretario Generale del Consiglio regionale avviare il processo di definizione degli obiettivi del Consiglio regionale sulla base delle aree strategiche definite dall'Ufficio di presidenza e che occorre predisporre, da parte dei dirigenti, le schede contenenti le proposte di obiettivi dirigenziali per l'anno 2021, le quali devono essere successivamente verificate da parte del Segretario generale e dalla Commissione indipendente di valutazione della performance di cui all'art. 36 della l.r. 22/2010;

Rilevato che gli obiettivi devono essere aderenti alla mission e alle aree strategiche individuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la XVI legislatura;

si ritiene opportuno rinviare l'approvazione degli obiettivi dirigenziali per l'anno 2021 successivamente alla decorrenza della copertura del posto dirigenziale di Segretario generale del Consiglio regionale prevista dal 1° gennaio 2021 e all'espletamento degli adempimenti previsti dal sistema di misurazione e valutazione della performance per il processo di definizione degli obiettivi dirigenziali.

Gli obiettivi operativi per l'anno 2021 devono essere definiti tenuto conto dell'aggiornamento annuale del Piano della performance 2021-2023 del Consiglio regionale.

Si prevede sin d'ora che gli obiettivi si dovranno focalizzare negli ambiti strategici del miglioramento del diritto di accesso da parte del cittadino al patrimonio storico documentale dell'Istituzione, dell'attivazione di procedure volte allo sviluppo della trasparenza, della cultura della legalità e dell'integrità dell'azione amministrativa al fine di rendere coerenti piano della performance e programmi triennali trasparenza e anticorruzione, dell'introduzione di nuovi software o aggiornamento di quelli in uso per semplificare la fruizione dei servizi e delle informazioni relative all'attività consiliare, nonché dello sviluppo della funzione consiliare di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.

Strutture coinvolte: SEGRETERIA GENERALE; AFFARI GENERALI; AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE; GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO.

Risorse umane coinvolte: DIPENDENTI DELLE STRUTTURE

4.4 Performance, programmazione economico-finanziaria, promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione.

Il progetto di bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2021 è stato approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 90/20 del 10 novembre 2020. Tale progetto infatti viene annualmente approvato entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5 della l.r. 3/2011, ovvero della comunicazione alla Giunta regionale per l'iscrizione nel disegno di legge di bilancio della Regione degli stanziamenti ivi previsti. L'approvazione del bilancio di previsione del Consiglio precede pertanto quella del bilancio di previsione della Regione, in modo che quest'ultimo riporti le previsioni fissate nel bilancio del Consiglio ed il relativo ammontare.

Nella predisposizione del progetto di bilancio si è provveduto ad effettuare un'attenta ricognizione delle spese obbligatorie, provvedendo a razionalizzare la spesa e a recuperare i possibili margini di efficienza. Il complesso delle spese correnti discrezionali è stato valutato in relazione al perseguimento dei fini istituzionali che sono propri del Consiglio e alla definizione delle strategie operative che nel corso dell'anno si intendono attivare

Il bilancio per l'anno 2021 è stato definito sulla base degli obiettivi gestionali verso i quali indirizzare l'attività del Consiglio regionale, sia essa in sede istituzionale, organizzativa o promozionale, ed è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 152/XVI del 3 dicembre 2020.

Il Consiglio regionale gestirà per il 2021 e per il triennio 2021-2023 un bilancio armonizzato, secondo quanto previsto dal d.lgs. 118/2011 concernente «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

Performance, programmazione economico-finanziaria, promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 21 dicembre 2020 sono state attribuite alle strutture dirigenziali del Consiglio le quote di bilancio per il perseguimento dei correlati obiettivi gestionali.

Le scelte strategiche ed operative risultano coerenti con i fondi a disposizione, anche se **un vero e proprio collegamento fra la pianificazione dell'attività e la programmazione economico-finanziaria non è strutturalmente possibile**, dal momento che le risorse stanziare nel bilancio sono destinate nella quasi totalità all'espletamento dell'attività ordinaria per il funzionamento dell'Istituzione e che per il raggiungimento degli obiettivi operativi vengono utilizzate essenzialmente le risorse umane e quelle strumentali a disposizione delle diverse strutture del Consiglio. Gli obiettivi operativi per l'anno 2021 devono essere definiti in coerenza con la strategia di promozione della trasparenza e di prevenzione della corruzione che caratterizza la Mission del Consiglio. In particolare gli obiettivi si focalizzeranno negli ambiti strategici del miglioramento del diritto di accesso da parte del cittadino al patrimonio storico documentale dell'Istituzione, del miglioramento della qualità dei servizi erogati dalle strutture del Consiglio, tramite anche piani di formazione per la riqualificazione e l'aggiornamento professionali, finalizzati al conseguimento di maggiore efficienza organizzativa e trasparenza, nonché dello sviluppo della funzione consiliare di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali. L'introduzione di nuovi software, al fine di semplificare la fruizione dei servizi e delle informazioni relative all'attività consiliare, consentirà una maggiore partecipazione degli stakeholders esterni.

L'integrazione tra le funzioni-Grafico



4.5 Il portafoglio dei servizi

Si riportano di seguito i principali servizi offerti dalla struttura amministrativa all'Istituzione: il portafoglio dei servizi riassume sinteticamente l'insieme programmato di attività e servizi di carattere permanente, ricorrente o continuativo che ogni struttura dell'amministrazione mette a disposizione degli utenti.

Il livello qualitativo e/o quantitativo dell'attività ordinaria svolta dalle strutture fornisce il parametro per misurare e valutare il grado di soddisfazione dei Consiglieri regionali in relazione ai servizi resi dalle strutture stesse.

Servizi di supporto e assistenza al processo decisionale, amministrativo e gestionale;

servizi di supporto alla qualità del prodotto legislativo;

servizio di supporto all'esercizio della valutazione delle politiche;

servizi informativi e di documentazione a supporto delle decisioni e del dibattito politico;

servizi a sostegno dell'esercizio della funzione ispettiva e di controllo.

Il portafoglio dei servizi

servizi di assistenza di tipo procedurale alla costituzione e modifica degli organi, allo svolgimento dei lavori dell'assemblea e delle commissioni;

servizi di supporto amministrativo e logistico ai consiglieri ed agli organi: gestione indennità, gestione sedi e servizi connessi;

servizi di comunicazione e informazione sull'attività politico-istituzionale del Consiglio regionale;

servizi di supporto e coordinamento delle attività relative ai rapporti istituzionali del Consiglio regionale con enti, organismi e associazioni nazionali ed internazionali e di supporto alle iniziative di carattere culturale per conto degli organi del Consiglio;

servizi protocollari e di gestione del cerimoniale.